

CXLIII

1ª TORNATA DI SABATO 10 DICEMBRE 1938

ANNO XVII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BUTTAFOCHI**

INDI

DEL PRESIDENTE **CIANO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	5448	Disegno di legge (Approvazione):	
Disegno di legge (Approvazione per acclamazione):		Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro	5449
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonché all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo	5449	Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riaggregazione a quella di Arezzo	5449
BIANCHINI	5449	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Province ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali pel periodo dal 1912-1913 al 1931-1932	5450
PRESIDENTE	5449	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza	5450
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli	5450
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno	5451	Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina »	5453
CECI	5451	Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei	5454
PRESIDENTE	5453	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27,000,000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia	5457
SOLMI, <i>Ministro</i>	5453	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana	5457
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto	5463	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione	5457
MARESCA DI SERRACAPRIOLA	5463		
TRAPANI LOMBARDO	5465		
Disegno di legge (Rinvio della discussione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604	5458		
PRESIDENTE	5458		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale	5458	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali . . .	5468
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie	5458	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	5468
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura	5458	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia	5469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società « La Meridionale » di navigazione, con sede in Palermo	5459	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico	5469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni	5459	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938	5469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano	5462	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti	5469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare	5466	Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica	5470
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura	5466	Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli di onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica . .	5471
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante norme provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina	5467	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica .	5471
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati.	5467	Disegni di legge (Votazione segreta)	5474
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria	5467		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.	5467		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa contraerea delle industrie e di altre attività nazionali	5468		

La seduta comincia alle 10,30.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Rossi, di giorni 1; Arnoni, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Del Giudice, di giorni 5; Maffezzoli, di 4; Mantovani, di 1; Bisi, di 1; Aprilis, di 1.

(Sono concessi).

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo. (*Stampato* n. 2609-A). (*Vivissimi generali applausi*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo ». (*Vivissime prolungate acclamazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare...

BIANCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BIANCHINI. Propongo che questo disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissime prolungate acclamazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta. (*La Camera sorge in piedi - Nuove generali acclamazioni*). Dichiaro approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vivissimi prolungati applausi*). Esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro. (*Stampato* n. 2331-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I territori già costituenti i cessati comuni di Dualchi e di Noragugume, aggregati con Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 221, al comune di Borore, sono eretti in unico comune autonomo con capoluogo e denominazione « Dualchi ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borore e di Dualchi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riaggregazione a quella di Arezzo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riaggregazione a quella di Arezzo. (*Stampato* 2336-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Il Comune di Monterchi è staccato dalla provincia di Perugia e riaggregato a quella di Arezzo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Province ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Province ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932. (*Stampato* n. 2406-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Province ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta [provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 mag-

gio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza. (*Stampato* n. 2507-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli. (*Stampato* n. 2516-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno. (*Stampato n. 2544-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ceci. Ne ha facoltà.

CECI. Onorevoli Camerati! Il decreto sottoposto al nostro esame per la sua conversione in legge riveste un particolare carattere di interesse per l'importanza dell'insegnamento al quale si riferisce e che è quello della cultura militare nelle scuole.

Ed è per questo che io, senza ripetere cose note o già dette, mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale, intorno a quelle che sono le aggiunte e le varianti e specialmente circa il valore e la portata di esse.

(*Entra nell'aula il Presidente Costanzo Ciano. — La Camera in piedi prorompe in una fervidissima acclamazione che accompagna il Presidente finchè Egli raggiunge il Suo seggio, fra grida ripetute di: Viva Ciano!*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

CECI. Prima però di procedere oltre, mi consenta la Camera di rinnovare i sensi della nostra profonda devozione e della nostra viva ammirazione al nostro eroico ed amatissimo Presidente. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Ora rileverò come i risultati dell'insegnamento, nel primo quadriennio dalla sua istituzione, si possono dichiarare veramente lusinghieri. E questo per l'interessamento spiegato dalle autorità scolastiche e militari e dagli ufficiali preposti all'insegnamento e soprattutto per il grande fervore di fede, col quale venne accolto ed è seguito dai giovani, quei giovani, che, degni del tempo di Mussolini, quando dalle aule scolastiche, nella consapevolezza di ogni sacro diritto della Nazione, scendono nelle strade d'Italia a testimoniare, come in questi giorni, la loro fedeltà al Duce, il loro attaccamento al Regime e la loro dedi-

zione alle ragioni supreme della Patria Fascista (*Applausi*), non si abbandonano a gazzarre più o meno incivili e grottesche, ma danno vita, con spirito guerriero, a imponenti manifestazioni di chiaro significato, di sicuro monito e di decisa volontà. (*Applausi*).

Naturalmente l'insegnamento ha avuto i suoi sviluppi e la sua evoluzione. Ed a questo riguardo possiamo prendere atto, con compiacimento, dello studio e della cura che le Autorità competenti hanno posto in essere per creargli le maggiori possibilità per la realizzazione di risultati tanto cospicui quanto profondi alla stregua delle esperienze, che si sono fatte e si vanno facendo. E così il Ministro Bottai, d'intesa con i Ministeri militari, ha molto opportunamente provveduto con i ritocchi, apportati alle precedenti disposizioni, a migliorare ancora le favorevoli condizioni attraverso le quali l'insegnamento viene ad essere svolto e viene sempre più ad affermarsi.

Le nuove norme in sostanza, nella parte loro più essenziale, sono intese a meglio ambientare l'insegnamento nelle scuole e a saldare, ed a fondere il contenuto della materia militare con quello delle altre discipline. Per ottenere questo era pur necessario collocare la cultura militare nello stesso piano delle altre materie di insegnamento e riservarle lo stesso trattamento. Perché nella scuola tutto ciò, che non riesce ad amalgamarsi con quanto ne costituisce l'essenza, è destinato purtroppo a rimanere ai margini della scuola stessa. Ogni forma di differenziazione in questo campo, in luogo di giovare, avrebbe certamente nociuto, e non poco, alle finalità altissime che si intendono conseguire.

E perciò con il decreto in esame è stata stabilita la parità dell'insegnamento. E cioè gli esami verranno sostenuti, da ora in avanti, con le stesse modalità in vigore per tutte le altre materie, e gli insegnanti sono parificati, a tutti gli effetti, ai docenti incaricati.

Ora tutto questo, mentre eleva il tono della situazione, rende possibile all'insegnamento di sempre meglio ambientarsi e di raggiungere in pieno gli scopi, che il legislatore si è proposto.

Bisogna riconoscere a questo punto che il Ministro Bottai ha proceduto alle necessarie riforme, seguendo un criterio di gradualità, non disgiunto da quel dinamismo, che è proprio del suo stile. Nel suo magistrale discorso al Senato nel marzo dello scorso anno, dopo aver parlato con grande aderenza alla realtà, dei programmi di insegnamento e dei libri di testo, che hanno già avviato l'insegnamento

stesso verso le sue vie maestre, e dei limiti, nei quali l'insegnamento deve rimanere circoscritto, accennò al problema dei docenti e, rilevando come fin da allora una selezione accurata e profonda si fosse verificata, faceva chiaramente intendere che, a breve scadenza, si sarebbe provveduto anche a risolvere questo problema, che è essenziale ai fini dell'insegnamento.

Non si concepisce infatti il rendimento di un insegnamento quando questo non possa contare sulla assoluta capacità dei docenti.

Ora io debbo riconoscere, con un senso di soddisfazione, che gli ufficiali preposti all'insegnamento hanno reso, sin dal primo momento, più di quanto era da attendersi.

Ma questo non toglie che si debba procedere oltre, andare più in là, fin dove è possibile, in maniera da ottenere, attraverso una accurata e metodica selezione, che l'insegnamento sia affidato a coloro che sono più specificatamente idonei allo scopo, e non nel senso soltanto delle conoscenze militari, che queste le possiedono tutti i nostri quadri e al sommo grado, ma nel senso di poter disporre di quella sicura attitudine e di quelle indispensabili qualità didattiche, che rendono possibile penetrare nell'animo degli allievi, specialmente quando si tratta di insegnamenti, che, come questo di cui ci stiamo occupando, devono saper trovare le vie del sentimento e del cuore della nostra ardente gioventù. (*Approvazioni*).

Con il decreto in esame avremo prossimamente i nuovi elenchi dei docenti.

Io non conosco i criteri in base ai quali gli aspiranti verranno iscritti in questi nuovi albi. Posso però esprimere un voto, ed è questo: che gli ufficiali delle nostre gloriose Forze Armate, che andranno a far parte degli albi, che si rinnoveranno ad ogni triennio, siano animati, anzitutto, da sicuro spirito fascista, perchè al fondo di questo insegnamento c'è una profonda ragione politica, e siano forniti, soprattutto, di quelle qualità che debbono essere alla base di ogni insegnamento per conseguire integralmente i risultati, che si attendono.

A questo punto dirò che si è anche ben deciso demandando — come già avviene per le Università — dove le nomine vengono effettuate dai Rettori, il conferimento degli incarichi di cultura militare ai provveditori agli studi. Tutto questo non solo consentirà una cernita migliore tra gli idonei, ma permetterà una più equa distribuzione degli incarichi stessi, poichè il numero dei docenti

di cui si può disporre è superiore ai posti da coprire.

E passiamo ora ad un rilievo, che non può non riempirci l'animo di viva soddisfazione e di legittimo orgoglio. Il Ministro della Educazione Nazionale ha proposto che, in sede di conversione di questo decreto in legge, vengano tenute presenti alcune aggiunte che riguardano specificatamente la Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale.

È noto che questa istituzione, che in pace e in guerra ha saputo guadagnarsi la cameratesca stima delle altre Forze Armate e l'ammirata riconoscenza degli italiani, fornisce già, e fin da quando la cultura militare venne introdotta nelle scuole, non pochi suoi ufficiali all'insegnamento. Ma questo avveniva in relazione al possesso del requisito del grado di ufficiale in una delle altre Forze Armate. Con le aggiunte proposte dal Ministro Bottai, che ha dato così una nuova e commovente prova della sua squisita sensibilità politica, gli ufficiali della Milizia Volontaria saranno chiamati a insegnare in omaggio alla loro splendida e gloriosa veste di appartenenti alla Guardia armata della Rivoluzione. È questo un riconoscimento, che premia giustamente le benemeranze della Milizia e ne consacra ad un tempo ufficialmente la raggiunta tecnica militare. (*Approvazioni*).

Fatto questo rilievo debbo avanzare due proposte, che non sono emendamenti. Servono solamente, in analogia, a quanto è stato fatto per gli articoli 2, 3, 6 e 11 a coordinare con essi gli articoli 4 e 5.

All'articolo 4, ultima parte si dice: « Gli elenchi degli incaricati per l'insegnamento di 1º, 2º e 3º grado sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale, e da questo, per conoscenza, ai Ministeri militari ».

Sarebbe bene aggiungere la parola: « interessati »; come è detto negli altri articoli, e aggiungere anche: « e al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

Così pure all'articolo 5, dove è detto: « I relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale, il quale ne informa, per conoscenza, i Ministeri interessati » va aggiunto: « e il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

Senza attardarmi in ulteriori considerazioni sulle altre norme, perchè non sono del resto indispensabili, arrivo subito alla conclusione non senza cogliere però la propizia occasione che mi si offre, per osservare come, alla luce dei comandamenti del

Duce e nell'ambito delle direttive del Partito, l'azione pronta, avveduta e vigorosa del Ministro dell'educazione nazionale abbia saputo fare di questo insegnamento, come di tutti gli altri, una leva potente per portare la scuola alla sua vera funzione che, in Regime Fascista, non è soltanto culturale, ma è anche, e soprattutto, politica. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo le parole: sentiti i Ministeri militari, *sono aggiunte le seguenti:* e il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 3, dopo le parole: d'intesa con i Ministri militari, *sono aggiunte le seguenti:* e con il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 6, dopo le parole: Ministri militari interessati, *sono aggiunte le seguenti:* o con il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 10, comma 2º, dopo le parole: in sede di scrutinio o di esame, *sono aggiunte le seguenti:* nei tre gradi di insegnamento.

All'articolo 11, comma 3º, dopo le parole: Regia aeronautica, *sono aggiunte le seguenti:* e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

PRESIDENTE. Domando alla Camera l'autorizzazione, sentito il Governo, di coordinare il disegno di legge, tenendo presenti le osservazioni proposte dal camerata Ceci, e cioè:

« All'articolo 4, dopo le parole: « Ministeri militari » aggiungere: « interessati e al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

All'articolo 5, dopo le parole: « Ministeri interessati » aggiungere: « e il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Le proposte dell'onorevole Ceci sono accettabili. Il Presidente lo ha dichiarato....

PRESIDENTE. Il Presidente non ha dichiarato niente. La Camera in sede di coordinamento, salva l'autorizzazione del Governo, terrà conto delle proposte dell'onorevole camerata Ceci. Metto a partito la proposta di coordinamento.

(*È approvata*).

Allora resta stabilito che il Presidente, in sede di coordinamento, procederà a « coordinare » le idee del camerata Ceci con i voleri e il desiderio del Governo. (*Si ride*).

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina ». (*Stampato n. 2556-A*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, concernente variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo, e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina », con la seguente modificazione alla lettera a) dell'articolo 1º: « dall'innesto con la strada statale n. 3 « via Flaminia » presso il ponte Sanguinaro — all'innesto con la provincia per Sangemini presso il bivio per la stazione di Narni (variante da costruire); e dall'innesto suddetto all'innesto con la strada statale n. 79 « Ternana »

presso Sangemini (tratto attualmente costituito dalla detta provinciale per Sangemini, appartenente alla provincia di Terni)».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei. (*Stampato* n. 2569-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

ART. 1.

È data facoltà alle competenti amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni delle provincie e dei comuni, di concedere, secondo i vigenti ordinamenti, per una durata non superiore ai sessanta anni e mediante il pagamento di un canone annuo di lire cento, il sottosuolo dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire in detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici.

Dalle predette concessioni non debbono derivare servitù o aggravamenti di servitù nei riguardi dei beni oggetto della concessione o qualsiasi pregiudizio ai fabbricati costituenti i beni stessi e alle persone che vi abitano.

Scaduto il termine della concessione tutti i locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa e i relativi impianti fissi e mobiliattinenti alla protezione antiaerea diventano di proprietà dell'ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso.

Le concessioni di sottosuolo di cui trattasi non importano ricerca o utilizzazione del sottosuolo minerario nè delle acque sotterranee; restano in materia ferme e impregiudicate le norme di cui al Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, e al Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il numero, l'ubicazione e l'estensione delle aree da concedere sono stabiliti dall'ente concedente d'accordo col comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, tenuto conto delle località in cui è opportuna la costruzione di ricoveri e la capacità di questi.

I locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa debbono presentare i requisiti di struttura, protezione, distribuzione, dimensione ed impianto richiesti dalle vigenti norme in materia di protezione antiaerea.

(*E approvato*).

ART. 3.

Le domande di concessione debbono essere corredate da un progetto di massima tecnico finanziario da sottoporsi all'esame e all'approvazione dell'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio.

In base a tale progetto, e tenuto conto delle possibilità di sfruttamento commerciale, di cui all'articolo 9, l'ente concedente determina la durata della concessione.

L'approvazione del progetto di massima dà al richiedente soltanto titolo a presentare il progetto definitivo.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per promuovere il provvedimento di concessione, il richiedente, entro tre mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di massima, deve presentare, sotto pena di decadenza, il progetto esecutivo all'approvazione dell'ente concedente, il quale vi provvederà, nelle forme di legge, dopo che il Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea lo avrà riconosciuto meritevole di approvazione ai fini della protezione antiaerea.

Il provvedimento di concessione è emanato d'accordo tra il Ministero competente e quello dei lavori pubblici, quando le domande di concessione interessano edifici statali, la cui manutenzione è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

I progetti per concessioni interessanti edifici costruiti col finanziamento della Cassa depositi e prestiti con contributo statale devono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero dei lavori pubblici e, ove occorra, all'approvazione della Cassa stessa.

(*È approvato*).

ART. 5.

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare, sotto pena di decadenza dalla concessione, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione del provvedimento relativo alla concessione stessa, una cauzione nella misura indicata nel provvedimento, su determinazione del comitato centrale interministeriale di protezione anti-aerea.

(È approvato).

ART. 6.

Il concessionario deve acquistare a sue spese i macchinari ed ogni altro materiale mobile e fisso necessario al funzionamento antiaereo dei locali. Il comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, stabilisce nel progetto quali di detti materiali debbono essere sistemati nei locali sin dal tempo di pace, quali accantonati in apposito magazzino a spese del concessionario, quali da acquistare al momento del bisogno.

(È approvato).

ART. 7.

I ricoveri devono essere costruiti nel termine stabilito dall'apposita convenzione sotto pena di decadenza della concessione per quelli non costruiti e sotto pena di una diminuzione della durata della concessione — da stabilirsi nell'apposita convenzione — per quelli solo in parte costruiti.

In quest'ultimo caso l'ente concedente, su proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea, stabilisce il termine entro il quale i ricoveri debbono essere ultimati e, in caso d'inadempienza, fa proseguire d'ufficio i lavori a spese del concessionario, provvedendo per il recupero delle somme spese con le modalità previste dall'articolo 11, oppure provvede, sempre d'ufficio e a spese del concessionario, a restituire nel pristino stato l'area concessa. In tal caso il concessionario non ha diritto a rimborso per le spese comunque sostenute per i ricoveri non ultimati.

(È approvato).

ART. 8.

Compiuta l'opera, il comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea procede ad una ricognizione dei lavori eseguiti per assicurarsi che l'opera offra tutte le garanzie ai fini della protezione antiaerea.

(È approvato).

ART. 9.

Il concessionario può adibire i ricoveri costruiti ad usi commerciali, di spettacolo, di servizio pubblico e a quell'altro uso cui si prestino i locali stessi, secondo disposizioni vigenti in materia e con le limitazioni ed alle condizioni da queste previste. Tale facoltà è però esclusa per i ricoveri collettivi costruiti eventualmente nel sottosuolo di edifici statali o degli edifici costruiti da altri enti col concorso dello Stato e destinati a pubblici servizi.

(È approvato).

ART. 10.

Il comitato provinciale di protezione antiaerea competente per territorio, dispone per l'utilizzazione dei ricoveri, quando ciò sia necessario per la effettiva protezione antiaerea della località.

In tal caso i locali debbono, a cura e spese del concessionario, essere messi in condizioni adatte all'uso di protezione antiaerea per cui sono stati costruiti ed essere attrezzati con tutti i macchinari e i materiali non ancora messi in uso, entro i limiti di tempo prefissati dall'apposita convenzione. Il concessionario inadempiente decade da qualunque diritto circa la concessione ottenuta e tutto quanto è necessario per mettere i locali nelle condizioni volute viene fatto eseguire dal comitato provinciale di protezione antiaerea a spese del concessionario, con le modalità appresso indicate per il rinnovamento dei locali o degli impianti.

(È approvato).

ART. 11.

L'onere della manutenzione in perfetta efficienza dei locali e degli impianti antiaerei spetta al concessionario, rimanendo in ogni caso escluso dagli obblighi di quest'ultimo il rinnovamento dei medesimi locali ed impianti per ragioni di progresso tecnico, senza però che alla esecuzione dei relativi lavori esso possa fare opposizione.

Spetta all'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea competente per territorio, quando si tratti di concessioni assentite da enti o da autorità locali, di decidere quando il rinnovamento dei locali ed impianti sia da attribuire a ragione di progresso tecnico.

Tale declaratoria è fatta dai Ministeri competenti, su parere del comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea, quan-

do si tratti di concessioni assentite dai Ministeri stessi.

Quando si tratti di edifici preveduti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 4, la declaratoria è emanata con le formalità prescritte nei commi stessi.

Se il concessionario non esegue le opere che gli sono state prescritte con provvedimento definitivo, l'ente concedente, previa diffida con l'assegnazione di un termine di giorni cinque, provvede alla esecuzione d'ufficio.

Quando le opere ingiunte al concessionario riguardano gli immobili di cui al secondo comma dell'articolo 4, l'esecuzione di ufficio è fatta a diretta cura del Ministero dei lavori pubblici. Quando riguardano immobili di cui al terzo comma dell'articolo predetto, è fatta dagli enti competenti sotto la vigilanza degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

La nota della spesa relativa alla esecuzione d'ufficio è resa esecutoria dal Prefetto, udito il concessionario, ed è rimessa all'esattore delle imposte che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

ART. 12.

L'ente concedente, valendosi degli organi tecnici di cui dispone giusta le norme vigenti, e di sua iniziativa o dietro proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio:

a) esercita ogni forma di sorveglianza sui lavori di costruzione e d'impianto per assicurarsi che siano svolti secondo il progetto;

b) provvede alla esecuzione di ufficio ed a spese del concessionario, osservando le norme degli ultimi tre commi dell'articolo 11, qualora il concessionario non esegua i lavori in conformità del progetto;

c) effettua il collaudo della costruzione e dell'impianto secondo le norme vigenti sull'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato;

d) ha libero accesso nei locali in qualsiasi tempo e circostanza per assicurarsi dell'adempimento degli obblighi di manutenzione da parte del concessionario.

Tali attribuzioni spettano al Ministero dei lavori pubblici, quando le concessioni interessano le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

ART. 13.

L'ente concedente, in tutti i casi in cui deve provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori a spese del concessionario, può prelevare i fondi all'uopo occorrenti dalla cauzione di cui all'articolo 5.

Le somme recuperate con la procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 sono destinate alla reintegrazione della cauzione.

(È approvato).

ART. 14.

I ricoveri costruiti in conformità della presente legge sono esenti dalla imposta fabbricati e relative sovraimposte comunali e provinciali.

Gli atti occorrenti per le concessioni di cui all'articolo 1, come pure gli atti di finanziamento e quelli occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei ricoveri dallo stesso articolo 1 contemplati e per la esplicazione entro i medesimi dell'attività relativa alla protezione antiaerea, sono esenti da qualunque tassa sugli affari escluse le tasse di bollo sulle cambiali e gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricoveri antiaerei costruiti in aree pubbliche sono parimenti esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sono esenti da imposte di consumo tutti i materiali per costruzioni edilizie che vengono impiegati per la costruzione dei ricoveri di cui all'articolo 1 e per la sistemazione allo stesso uso di locali preesistenti.

I materiali da costruzione, di cui al precedente comma, devono risultare da computo metrico eseguito in base al progetto approvato.

(È approvato).

ART. 15.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per le corporazioni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27,000,000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27,000,000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia. (*Stampato* n. 2574-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27,000,000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana. (*Stampato* n. 2582-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana, con la seguente modificazione: dopo il 2º comma dell'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 19. — I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori o istituti finanziari dall'altra, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione. (*Stampato* n. 2583-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale. (*Stampato* n. 2584-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (*Stampato* n. 2587-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura. (*Stampato* numero 2645-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. (*Stampato* n. 2598-A).

L'onorevole Ministro delle finanze ha chiesto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta pomeridiana.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società « La Meridionale » di navigazione, con sede in Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società « La Meridionale » di navigazione, con sede in Palermo. (*Stampato* n. 2683-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione 9 settembre 1938 stipulata con la Società di navigazione « La Meridionale » con sede a Palermo, modificativa di quelle del 7 novembre 1925 e successive per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) stipulate con la stessa Società ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finan-

ziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni. (*Stampato* n. 2600-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione. Avverto però che quando arriveremo all'articolo 10 del Decreto avremo un'altra variante proposta dalla Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni, *col seguente testo:*

ART. 1.

La Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, quando ricorra all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza, per provvedere, ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ed agli effetti dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, alla costruzione o all'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle distillerie e per l'attrezzatura tecnica di esse, nonché per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, potrà garantire tali mutui mediante costituzione di ipoteca, a favore dell'istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'istituto mutuante può anche richiedere che la Federazione assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento, senza darne preventivo avviso all'Istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente potrà essere sostituita od integrata con la

cessione di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione, in applicazione del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

La durata del mutuo e la quota del contributo da cedere all'istituto mutuante in pagamento dell'annualità di ammortamento del mutuo stesso saranno approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, il quale ha, nei riguardi dei ricevitori provinciali delle imposte dirette, gli stessi effetti delle delegazioni sui ruoli di contribuzione dei Consorzi per la viticoltura, per la quota spettante alla Federazione, in applicazione del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1937, anno XV, n. 1266.

ART. 2.

Per l'esercizio delle distillerie federali, la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura potrà far ricorso al credito, sia per quanto riguarda le spese di gestione, che per quanto concerne il pagamento delle materie da distillare.

Le modalità delle relative operazioni, concordate con l'istituto di credito, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

Gli eventuali avanzi netti di gestione di tali distillerie saranno accantonati per costituire un fondo di garanzia per le operazioni di credito relative alle spese di esercizio e all'acquisto delle materie da distillare.

ART. 3.

Il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sarà corrisposto alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura anche per due distillerie destinate alla utilizzazione integrale delle vinacce da costruire entro l'anno 1938, rispettivamente in Comune di Bolzano e in comune di Marino (frazione di Ciampino).

Lo stesso contributo sarà altresì corrisposto alla predetta Federazione per altri stabilimenti che eventualmente sarà chiamata a costruire, ai fini autarchici nazionali, per disposizione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni, prima dei termini stabiliti dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

ART. 4.

Nei casi in cui i Consorzi per la viticoltura debbano ricorrere all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza per la prov-

vista dei fondi per la costruzione o l'acquisto dei fabbricati occorrenti per gli impianti di enopoli o di magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonché per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati e agli impianti all'uopo acquistati, tali mutui potranno essere garantiti mediante costituzione di ipoteche, a favore dell'Istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante può anche richiedere che il Consorzio mutuatario assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'Istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente potrà essere sostituita od integrata mediante delegazioni sui ruoli di contribuzione consorziali, emesse sui ricevitori provinciali delle imposte dirette, che hanno in carico i ruoli medesimi.

Qualora lo stabilimento sorga su area ceduta in uso al Consorzio mutuatario da un ente pubblico, la durata dell'ammortamento del mutuo non potrà essere superiore a quella della cessione dell'uso dell'area.

ART. 5.

Quando un Consorzio per la viticoltura, per insufficienza del gettito dei ruoli di contribuzione non sia in grado di offrire, all'Istituto mutuante, l'intera garanzia prevista dal secondo comma del precedente articolo 4, ai fini della concessione del mutuo per l'impianto di un enopolio o di un magazzino di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, potrà intervenire la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, per integrare la garanzia del mutuo stesso.

Tale garanzia della Federazione, per la concessione della quale dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, sarà fornita, di regola, mediante cessione, con le modalità di cui al precedente articolo 1, di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione stessa, in applicazione dell'articolo 22 del Regio decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, e del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

ART. 6.

Prevvia autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i Consorzi per

la viticoltura potranno procedere, negli enopoli da essi istituiti, a studi e prove di vinificazione, ai fini del miglioramento della tecnica enologica.

Per l'esecuzione di tali prove dovranno impiegare materie prime acquistate, mentre l'impiego di quelle conferite è subordinato all'assenso del conferente.

ART. 7.

Per l'espletamento dei compiti ad essi affidati dalla legge, la Federazione e i Consorzi per la viticoltura potranno, indipendentemente dalle operazioni di credito per l'impianto e l'esercizio delle distillerie federali e degli enopoli e magazzini consorziali di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, effettuare operazioni passive di credito a lunga, a media ed a breve scadenza.

Le modalità di tali operazioni e le relative garanzie, da concordarsi tra l'Istituto di credito e la Federazione o il Consorzio interessato, sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei riguardi delle operazioni passive di credito, sia a lunga che a media ed a breve scadenza, che l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose abbia necessità di effettuare per la provvista dei fondi occorrenti per l'assolvimento dei compiti demandatigli dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

ART. 8.

Qualora la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, nell'esercizio delle funzioni di Consorzio per la viticoltura di Zara, ad essa demandate dall'articolo 29 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ricorra all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza per l'impianto di enopoli e di magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola nel territorio di detta provincia, i mutui medesimi saranno garantiti mediante costituzione di ipoteca, a favore dell'Istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante può anche richiedere che la Federazione assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'Istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente, potrà essere sostituita od integrata me-

dante cessione, con le modalità di cui al precedente articolo 1, di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione in applicazione dell'articolo 22 del Regio decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, e del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Agli effetti delle operazioni di credito di esercizio, nonché a tutti gli altri effetti, gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, istituiti dalla Federazione nel territorio della provincia di Zara, sono disciplinati dalle norme che disciplinano gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola istituiti dai Consorzi per la viticoltura.

ART. 9.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge si applicano nei riguardi degli altri Consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni, costituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, per la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono.

Quando le Federazioni nazionali dei Consorzi, di cui al comma precedente, debbano ricorrere all'accensione dei mutui passivi a media o a lunga scadenza per provvedere alla costruzione o all'acquisto di fabbricati per l'impianto di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono, nonché per l'attrezzatura tecnica di essi, ed inoltre per gli ampliamenti ed adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati ed agli impianti acquistati, potranno garantire tali mutui mediante concessione di ipoteca a favore dell'Istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante può anche richiedere che le Federazioni assumano l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza farne preventivo avviso all'Istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente potrà essere sostituita od integrata con la cessione di quota parte dei contributi ordinari che perverranno alle Federazioni dai Consorzi federati o dei contributi straordinari, autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero

delle finanze, a carico dei Consorzi interessati alle singole iniziative predisposte dalle Federazioni.

Per le spese di gestione di tali stabilimenti le Federazioni potranno far ricorso al credito mediante convenzioni da stipulare con un Istituto di credito e da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze.

ART. 10.

Le operazioni di mutuo a media e a lunga scadenza previste nella presente legge, contratte dagli Enti costituiti ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987 e 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento o riattamento degli stabilimenti di cui agli articoli 1, 4, 8 e 9 della presente legge, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e quindi ammesse ad usufruire delle agevolazioni fiscali e del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Tuttavia non potrà farsi luogo a tale concorso nel pagamento degli interessi, se per gli impianti di cui sopra siano ammessi, in virtù di altre disposizioni, maggiori contributi dello Stato.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, all'articolo 10 è stato introdotto un emendamento, proposto dalla Commissione, in seguito al quale il testo dell'articolo diventa il seguente:

« Le operazioni di mutuo a media e a lunga scadenza previste nella presente legge, contratte dagli Enti costituiti ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987 e 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento o riattamento degli stabilimenti di cui agli articoli 1, 4, 8 e 9 della presente legge, sono equiparate, agli effetti delle agevolazioni fiscali e del concorso dello Stato, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni. Il predetto concorso non è cumulabile con altri contributi previsti dalle leggi vigenti per gli impianti di cui trattasi ».

Chiedo se questo nuovo testo è accettato dal Governo.

PAVONCELLI, *Relatore*. È stato formulato dalla Commissione in seguito alle osservazioni dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Ed allora il Governo lo accetta evidentemente. Pongo, dunque, a partito l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Pavoncelli.

PAVONCELLI, *Relatore*. Io mi sono già espresso.

PRESIDENTE. Scusate, un'altra volta non vi taglierò l'erba sotto i piedi. (*ilarità*). Proseguiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 11.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1737, recante provvedimenti per la costruzione di Cantine Sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, sono estese anche a tutti i Consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni ed alle rispettive Federazioni nazionali che istituiscano od impiantino stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono.

ART. 12.

Avvenuto l'assorbimento, previsto dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dei Consorzi creati a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, nei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, le disposizioni della presente legge avranno applicazione nei riguardi delle sezioni dei nuovi Consorzi esercitanti il ramo di attività dei Consorzi assorbiti, e dei settori della Federazione nazionale corrispondenti ai vari rami di attività esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giu-

gno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano. (*Stampato* n. 2604-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » in Milano ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto. (*Stampato* n. 2606-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola. Ne ha facoltà.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge per la convalidazione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per la intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto, sottoposto al vostro esame, risponde a criteri già espressi dalla Corporazione orto-floro-frutticola, quando, nella sessione dell'8-9 marzo 1937-XV, affermò la necessità, da parte dello Stato, d'intensificare con mezzi e contributi finanziari adeguati la difesa del patrimonio orto-floro-frutticolo nazionale.

Il decreto-legge in esame accoglie infatti i voti espressi dalle categorie dei produttori agricoli, che avevano segnalato con particolare insistenza il fatto che lo sviluppo rapido della orto-floro-frutticoltura nazionale nell'ultimo quindicennio, caratterizzato dalla specializzazione delle colture e delle imprese di produzione, non era stato sempre accompagnato dal necessario controllo della sanità dell'impianto e che, d'altra parte, l'aumentata densità delle piante nell'unità colturale, aveva singolarmente favorito le possibilità delle infestazioni e della loro azione demolitrice.

Gli agricoltori avevano fatto notare che al processo di diffusione e di intensificazione delle colture si sarebbe dovuta accompagnare l'adeguata e corrispondente mobilitazione di mezzi di prevenzione e di repressione delle avversità.

Ciò sin oggi non è avvenuto, in parte per il senso di ottimismo proprio dell'abito spirituale di chi affida una pianta e una semente alla sorte del terreno, in parte perchè gli organi professionali non hanno trovato per il loro sviluppo alimento sufficiente a seguire il ritmo dell'azione dei produttori.

Allo stato di fatto, superate per incidenza di fattori complessi alcune cause di avversità economiche generali e particolari, incombono avversità di origine fito-sanitaria, che compromettono duramente l'efficienza delle masse commerciali dei prodotti orto-floro-frutticoli e del loro intrinseco valore unitario; non solo, ma compromettono anche in alcuni casi la integrità e la continuità stessa del patrimonio fondiario.

Indagini obiettive dell'Istituto per il commercio estero, che hanno costituito la base di recenti studi, hanno cercato di indicare in cifre la media annuale della usura che le malattie esercitano sulle diverse specie di prodotti orto-frutticoli. Si tratta di masse e di valori demoliti e perduti che corrodono alla base fondamentale l'economia di un settore della produzione sensibile, delicato e difficile.

Nel campo della frutticoltura i danni prodotti annualmente dai parassiti più comuni si calcolano a diverse centinaia di milioni e forse al miliardo di lire, interessanti percentuali elevate della produzione per un totale di circa 7 milioni di quintali, percentuali che, facendo notevolmente aumentare il costo unitario di quelle atte al commercio, ostacolano e deprimono fra l'altro la possibilità di sbocco dei nostri prodotti all'estero.

Ma i danni sono spesso di entità tale che, come per la *bianca rossa* delle arancie, il

mal secco dei limoni, il *mal dell'inchiostro* delle castagne; la *moria* delle ciliege, la *parlatoria* del susino, il *marciume radicale* di alcune drupacee, essi portano direttamente alla distruzione di estese piantagioni, ossia alla perdita completa del patrimonio fondiario, con riflessi assai gravi di ordine economico, sociale e politico di intere regioni.

A tutto questo è da aggiungere il pericolo imminente di vedere stroncate e compromesse per sempre alcune correnti di esportazione dei prodotti del ramo, dato il ripetersi frequente di divieti di importazione emanati, per motivi fito-patologici, dai Governi dei paesi consumatori, anche per misura di difesa economica delle produzioni indigene.

I danni di ordine patrimoniale fondiario e la distruzione annua di notevole parte della produzione orto-floro-frutticola, conferiscono al problema della difesa fito-sanitaria aspetti di interesse generale e nazionale, che riguardano non soltanto i produttori, ma, per la loro entità, direttamente lo Stato.

Infatti, per le distruzioni patrimoniali operate dal *mal secco* sono ormai divenute in gran parte improduttive circa tre milioni di piante di limoni, mentre l'estimo catastale è già diminuito, nelle sole provincie di Catania e Messina, di lire tre milioni e duecentomila per i declassamenti accordati per legge in base ad una diminuzione del reddito imponibile superiore al 50 per cento, mentre le perdite tendono ad aumentare in misura notevole di anno in anno, per la progressiva estensione della malattia.

Lo Stato ha, pertanto, nella lotta anti-parassitaria un duplice ordine di interessi da difendere, che giustificano il suo intervento: il primo si riferisce alla necessità di conservare integro il patrimonio fondiario orto-floro-frutticolo, che rappresenta un cespite importante per l'erario; il secondo è in rapporto alla necessità di mantenere vive e possibilmente incrementare le correnti di esportazione alimentate dai prodotti in questione, correnti di esportazione che, oltre ad assicurare lavoro e benessere alle categorie produttrici e commerciali del ramo, costituiscono, dal punto di vista dell'interesse valutario nazionale, una cospicua fonte di pagamenti all'estero.

Il concetto della partecipazione dello Stato nelle spese occorrenti alla lotta anti-parassitaria non è del resto nuovo. In vari paesi, infatti, lo Stato è intervenuto: basti citare gli Stati Uniti, dove si deliberava nel 1929 la concessione di un contributo pari a circa 85 milioni di lire per l'espletamento del

programma di lotta contro la « mosca del Mediterraneo ».

Demolizione di valori fondiari: si riferiscono particolarmente ai casi dei 4000 ettari di limoneti distrutti e degli 8000 minacciati di *mal secco*.

Ci riferiamo ai quattro milioni di piante di rose demolite da un parassita specifico nella Riviera di Ponente, ed ai 77 mila ettari di castagneti compromessi dal *mal dell'inchiostro*.

Demolizione di reddito nella produzione, sia per la incidenza delle quote di prodotti sottratti al consumo, sia per il diminuito valore unitario delle quote commerciabili.

Misure larghe e corrosive non sull'economia dell'impresa agraria soltanto, ma gravi ed intollerabili sul patrimonio e sui redditi stessi della Nazione.

La declassazione dei terreni agli effetti tributari a seguito della distruzione degli impianti arborei, come nel caso del *mal secco*, costituisce diminuzione di gettito delle imposte, che è valutato in parecchi milioni di lire annue.

Ciò a prescindere dalla minorazione dei contributi conseguente alla diminuzione dei redditi da gravare.

Il grado di commerciabilità dei prodotti, a causa dell'azione delle malattie, colpisce direttamente e profondamente le quote destinate all'esportazione.

La minaccia presenta aspetti di gravità eccezionale nei casi in cui la presenza di malattie può costituire ragione o pretesto di chiusura delle frontiere.

Vi sono poi i riflessi di carattere generale, di cui si avrebbe torto di trascurare il significato. La progressiva diminuzione delle quote commerciali sulle quali ripartire i costi di produzione si riflette inesorabilmente in aumento dei prezzi unitari al consumo. Ciò contrasta sostanzialmente con quel programma di aumento del consumo dei prodotti orto-frutticoli, che fa parte della nostra politica alimentare, che ha come necessario presupposto prezzi di vendita dei prodotti sempre più accessibili alle modeste capacità di acquisto delle categorie di popolazione più numerose e meno agiate.

Contrasta anche col programma di penetrazione dei nostri prodotti sui mercati di consumo estero, dove l'alto prezzo costituisce una condizione sensibilissima d'inferiorità nei confronti di prodotti concorrenti di altri Stati.

Lo Stato compie consapevoli sacrifici per concorrere all'incremento ed allo sviluppo

delle colture, impegnando somme che si valutano oltre il mezzo milione di lire.

Non è fuori ragione che di questi investimenti tenga ad assicurare la fruttuosità conveniente. Impegnare la produzione senza provvedere ad un corrispettivo di mezzi per difenderla contro le avversità fito-sanitarie, potrebbe giustificare in qualche modo le discriminazioni sottili dei critici paradossali, che calcolano quanta parte del patrimonio colturale è destinato a tradursi in beneficio nazionale e quanto a sacrificarsi nella odiosa destinazione di esca ed alimento dei parassiti.

Quindi, quanto mai opportuno e giusto è il provvedimento in discussione, che prevede anche, sempre per potenziare e dare continuità di azione alla difesa fito-sanitaria dei frutteti, lo stanziamento di contributi a favore dei consorzi per la frutticoltura; e ciò per spese d'impianto e avviamento, per sopperire all'onere degli interessi su anticipazioni, per l'assunzione di personale specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate e per le spese relative a studi e a ricerche sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante.

L'onorevole Borghese nella sua pregevole relazione ha osservato che i contributi dello Stato, assegnati con l'attuale disegno di legge, corrispondono in buona parte a precedenti erogazioni accordate con carattere straordinario per la lotta contro le *cocciniglie* degli agrumi e contro il *mal secco* dei limoni ed esprime il voto, condiviso da tutti i produttori, e che certamente sarà esaudito dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e dall'onorevole Ministro delle finanze, che tanta passione portano nella risoluzione dei problemi riguardanti la produzione agricola nazionale, che sia provveduto, con gli stessi criteri e con le stesse direttive, per la produzione orticola e per quella dei fiori, determinando in tutto questo complesso settore quell'incremento della difesa delle piante e dei prodotti contro le malattie, che è premessa elementare della sua valorizzazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Trapani Lombardo. Ne ha facoltà.

TRAPANI LOMBARDO. Onorevoli camerati, dopo le sagge e pratiche considerazioni svolte dal camerata Maresca di Serracapriola, limiterò il mio dire a poche osservazioni sull'importante decreto col quale viene stanziato nel bilancio del Ministero dell'agricoltura la cospicua somma di lire 93,595,000 per la difesa delle piante.

PRESIDENTE. Ma si tratta di 93 milioni in dieci anni.

TRAPANI LOMBARDO. Lo dirò appresso.

PRESIDENTE. È meglio dirlo subito. Voi volete fare impressione, ma noi non ci impressioniamo di niente. Andate avanti! Dite la verità. (*Si ride*).

TRAPANI LOMBARDO. La difesa anti-parassitaria delle piante da frutto costituisce un grave problema per la nostra agricoltura.

Purtroppo i danni cagionati alle piante dai parassiti animali e vegetali, sono immensi, incalcolabili.

Il Governo fascista, giustamente preoccupato della gravità del problema per i riflessi che esso ha sull'economia nazionale, è intervenuto più volte finanziariamente con particolari provvedimenti, sia per alleviare agli agricoltori le considerevoli spese occorrenti per la ricostituzione del patrimonio fondiario arboreo distrutto, sia per alleviare la spesa occorrente per la difesa dei prodotti. (*Approvazioni*).

Siffatti precedenti provvedimenti, però, pure essendo riusciti di grandissima utilità, non furono risolutivi del problema, perchè, per molte ragioni, ebbero a limitare la loro azione a particolari campi dell'agricoltura e a periodi di tempo limitati. Il presente decreto, invece, supera brillantemente tali limiti. Con questo provvedimento infatti Sua Eccellenza Rossoni, accogliendo i voti espressi nella sessione 8-9 marzo XV dalla Corporazione ortofrutticola, ha voluto assicurare alla difesa fito-sanitaria dei fruttiferi una maggiore estensione e una maggiore continuità d'azione.

Col presente decreto i benefici finanziari opportunamente si estendono, oltre che agli agrumeti, anche ai castagneti corrosi dal «mal d'inchostro», ai pescheti e pometi demoliti dalla «moria» e alle altre piante da frutto ugualmente attaccate da altri parassiti a carattere epidemico.

Inoltre i provvedimenti di cui tratta il presente decreto, non sono limitati ad un solo esercizio finanziario, ma taluni, i più importanti, sono predisposti per la durata di dieci anni. Viene così ad essere attuata una lotta organica estesa ai parassiti di tutte le piante da frutto, e viene assicurata a questa lotta una continuità per parecchi anni; estensione e continuità di azione che, come ben dice la relazione ministeriale, sono condizioni indispensabili di successo.

Non starò qui ad enumerare i vari stanziamenti delle singole partite nei diversi esercizi finanziari.

Mi piace soltanto rilevare, con vivo compiacimento, lo stanziamento di lire cinque milioni, ripartito in dieci esercizi, da quello corrente fino a quello del 1947-48, per la assunzione di personale specializzato nella difesa delle piante, e per le spese relative a studi ed a ricerche sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante.

È questo un provvedimento che, sia pure indirettamente, io ebbi ad invocare, allorchè parlando da questa tribuna....

PRESIDENTE. Sulla lotta contro le cocciniglie. Me ne ricordo.

TRAPANI LOMBARDO. ...ho raccomandato l'uso di personale specializzato per questa lotta, perchè l'esperienza insegna che, quando sono adibiti operai poco o punto pratici, il sistema di lotta, che teoricamente è ottimo, in pratica realizzato male, non dà quei risultati che è lecito attendersi. (*Bene*).

Onorevoli camerati, questo decreto, come tutti gli atti del Governo fascista, si risolve in provvedimenti di notevole importanza per l'autarchia; infatti con esso si mira a difendere e a ricostituire il patrimonio fondiario arboreo, a proteggere ed aumentare la produzione, e più ancora a migliorare la qualità dei prodotti in modo che essi possano con successo sostenere all'estero la concorrenza dei prodotti delle altre Nazioni.

Gli agricoltori italiani, grati e riconoscenti per questi provvedimenti, e pienamente compresi delle giuste e alte finalità della lotta autarchica, lavorano, con crescente tenacia e fede, per la maggiore prosperità dell'Italia imperiale fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge: 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (*Stampato* n. 2610-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura. (*Stampato* n. 2611-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina. (*Stampato* n. 2613-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati. (*Stampato* n. 2614-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria. (*Stampato* n. 2615-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. (*Stampato* n. 2616-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali. (*Stampato* n. 2617-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali. (*Stampato* n. 2619-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerare utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (*Stampato* n. 2620-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia. (*Stampato* n. 2621-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico. (*Stampato* n. 2626-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938. (*Stampato* n. 2628-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente

effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti. (*Stampato* n. 2630-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica. (*Stampato* n. 2631-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli — salvo il possesso dei necessari requisiti fisici — sono incorpo-

rati nella Regia aeronautica, per compiere la ferma di leva nel tempo e con le modalità stabilite dal Ministero dell'aeronautica, i giovani cittadini italiani provenienti dalle organizzazioni giovanili fasciste che siano già in possesso del brevetto di pilota premilitare o di pilota civile conseguito prima della incorporazione, ma abbiano compiuto, con successo, i corsi di una scuola media di grado inferiore, governativa o pareggiata.

Il brevetto di pilota premilitare è quello che i giovani aventi obbligo di leva ottengono presso enti autorizzati dal Ministero dell'aeronautica, come preparazione al conseguimento del brevetto militare.

I piloti così incorporati sono inviati col grado di primo aviere presso gli enti stabiliti dal Ministero dell'aeronautica per il conseguimento del brevetto di pilota militare, e, a brevetto conseguito, se giudicati idonei al grado, sono promossi sergenti nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore a decorrere dal 27 luglio 1938-XVI.

L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

« I piloti militari d'aeroplano iscritti o trasferiti nel personale navigante in congedo della Regia aeronautica i quali non rivestono il grado di sergente, sono nominati a tale grado al termine del periodo di allenamento, sempre che dimostrino con le apposite prove di possedere le qualità necessarie per continuare nella carriera aeronautica di pilota militare d'aeroplano.

I militari appartenenti alle altre forze armate, muniti del solo brevetto di pilota civile, che chiedano il trasferimento nel ruolo naviganti in congedo della Regia aeronautica, saranno, sempreché non abbiano superato il 30° anno di età e abbiano compiuto con successo i corsi di una scuola media di grado inferiore, governativa o pareggiata, preventivamente ammessi al conseguimento del brevetto di pilota militare e il trasferimento sarà effettuato soltanto dopo il conseguimento del detto brevetto.

Durante il periodo d'istruzione — ove non rivestano già grado superiore — saranno equiparati agli effetti amministrativi al grado di primo aviere, applicandosi ad essi il disposto dell'articolo 102.

I militari appartenenti alle altre Forze armate che per il mestiere esercitato nella vita civile ottengono, previo nulla osta dei rispettivi Ministeri, di essere trasferiti nel personale specialista della Regia aeronautica

siccome elementi ad essa utili, avranno conferita all'atto del trasferimento la qualifica di aiuto specialista nella categoria affine al mestiere esercitato e, ove trattasi di semplici soldati, il grado di aviere scelto.

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore a decorrere dal 27 luglio 1938-XVI».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica. (*Stampato n. 2632-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia accademia o allievi ufficiali di complemento che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiali per una delle cause suddette potranno conseguire, contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore d'avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica ».

Il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In tal caso per tutta la durata del servizio dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti negli organici complessivi dei gradi di generale di brigata, di maggiore o di sottotenente a seconda che il richiamato rivesta grado di generale, di ufficiale superiore o di ufficiale inferiore; se sottufficiali o militari di truppa dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nei corrispondenti gradi dei sottufficiali di carriera o del contingente di truppa sotto le armi ».

L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato durante il richiamo non dà luogo a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, numero 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica. (*Stampato n. 2634-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge testé approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo; (2609)

Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro; (2331)

Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riagggregazione a quella di Arezzo; (2336)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali pel periodo dal 1912-1913 al 1931-32; (2406)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza; (2507)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli; (2516)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno; (2544)

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina »; (2556)

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei; (2569)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27,000,000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia; (2574)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana; (2582)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione. (2583)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta su altri dodici disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale; (2584)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie; (2587)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura; (2645)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società « La Meridionale » di navigazione, con sede in Palermo; (2683)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni; (2600)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano; (2604)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto; (2606)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare; (2610)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura; (2611)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina; (2613)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati; (2614)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria (2615).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sugli altri disegni di legge approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale; (2616)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa con-

troarea delle industrie e di altre attività nazionali; (2617)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali; (2619)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; (2620)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia; (2621)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico; (2626)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna baccologica 1938; (2628)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti; (2630)

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica; (2631)

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica; (2632)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica; (2634)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonché all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo: (2609)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 314
Voti contrari —

(La Camera approva).

Costituzione del comune di Dualchi in provincia di Nuoro: (2331)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 314
Voti contrari —

(La Camera approva).

Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riaggregazione a quella di Arezzo: (2336)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 313
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Province ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-13 al 1931-32: (2406)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 314
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministra-

tiva, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza: (2507)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 314
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli: (2516)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 313
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno: (2544)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 313
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta «Tiberina»: (2556)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 313
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei: (2569)

Presenti e votanti. . . . 314
Maggioranza 158
Voti favorevoli 314
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27,000,000 per la costruzione in Roma di un nuovo

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1938

ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia: (2574)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana: (2582)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	314
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione: (2583)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Algreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Arcidiacono — Ardissoni — Arlotti — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Belevi — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlan-

tini — Gilento — Cingolani — Clavenzani — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serrapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesi Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Pol-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1938

verelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rocca — Romano — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

Sono in congedo:

Arnoni.

Diaz.

Lualdi.

Madia — Maggi — Maraini — Moncada di Paternò.

Rossi.

Sono ammalati:

Calza Bini.

Donegani.

Foschini.

Gangitano — Gorini.

Motta.

Orlandi.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Aprilis.

Begnotti — Bisi.

Capri Cruciani.

Del Giudice.

Fossa Davide.

Guidi — Gusatti Bonsembiante.

Maffezzoli — Mantovani — Melchiori.

Puppini.

Tredici.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante

norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale: (2584)

Presenti e votanti. . . . 316

Maggioranza 159

Voti favorevoli 315

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie: (2587)

Presenti e votanti. . . . 316

Maggioranza 159

Voti favorevoli 316

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura: (2645)

Presenti e votanti. . . . 316

Maggioranza 159

Voti favorevoli 316

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società «La Meridionale» di navigazione, con sede in Palermo: (2683)

Presenti e votanti. . . . 316

Maggioranza 159

Voti favorevoli 315

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasfor-

mazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni: (2600)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 316
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano: (2604)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 316
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto: (2606)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 315
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerite di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare: (2610)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 316
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura: (2611)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 314
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina: (2613)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 316
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati: (2614)

Presenti e votanti 316
Maggioranza 159
Voti favorevoli 316
Voti contrari —

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Arcidiacono — Ardissona — Arlotti — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Belemi — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Gao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — Dentice di Frasso — De Re-

gibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guzzeloni.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Magini — Maghini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Prosperio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rocca — Romano — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra —

Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Arnoni.

Diaz.

Lualdi.

Madia — Maggi — Maraini — Moncada di Paternò.

Rossi.

Sono ammalati:

Calza Bini.

Donegani.

Foschini.

Gangitano — Gorini.

Motta.

Orlandi.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Aprilis.

Begnotti — Bisi.

Capri Cruciani.

Del Giudice.

Fossa Davide.

Guidi — Gusatti Bonsembiante.

Maffezzoli — Mantovani — Melchiori.

Puppini.

Tredici.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la forza in congedo della Milizia portuaria: (2615)

Presenti e votanti 318

Maggioranza 160

Voti favorevoli 318

Voti contrari —

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale: (2616)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali: (2617)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali: (2619)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, recante aggiunte alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi: (2620)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia: (2621)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico: (2626)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938: (2628)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 317
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti: (2630)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica: (2631)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica: (2632)

Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Voti favorevoli 318
Voti contrari —

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica: (2634)

Presenti e votanti . . .	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli . . .	318
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Alegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Arcidiacono — Ardissoni — Arlotti — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Belemi — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalia Bona — D'Annunzio — De Carli — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fol-

liero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guzzeloni.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Magini — Maghini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rocca — Romano — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1938

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

Sono in congedo:

Arnoni.
Diaz.
Lualdi.
Madia — Maggi — Maraini — Moncada di Paternò.
Rossi.

Sono ammalati:

Calza Bini.
Donegani.
Foschini.
Gangitano — Gorini.
Motta.
Orlandi.
Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Aprilis.
Begnotti — Bisi.
Capri Cruciani.
Del Giudice.
Fossa Davide.
Guidi — Gusatti Bonsembiante.
Maffezzoli — Mantovani — Melchiori.
Puppini.
Tredici.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

